

C O N V E N Z I O N E

per l'assunzione di personale mediante concorsi unici per gli Enti del Comparto Regioni-Autonomie Locali della Provincia di Forlì-Cesena nonché per l'utilizzazione da parte degli stessi Enti di graduatorie concorsuali vigenti presso l'Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena

Premesso:

- che l'art. 13 c. 2 del Dlgs 18.8.00 n. 267 prevede forme di cooperazione fra Comuni e Provincia per l'esercizio di funzioni in ambiti territoriali adeguati;
- che l'art. 30 del suddetto Dlgs. prevede la possibilità di stipulare apposite convenzioni per lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, ivi compresa la costituzione di uffici unici, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi che, in tal modo, opera in luogo e per conto degli enti deleganti;
- che l'art. 15 c. 1 della L. 241/90 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere fra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività d'interesse comune;
- che, nel sistema delle autonomie locali delineato dalle più recenti riforme legislative, la Provincia ha assunto il ruolo di ente intermedio di coordinamento e promozione di azioni per lo sviluppo della comunità locale;

Visto in particolare, l'art. 19 c. 1 lett. 1) del Dlgs. 267/00 che attribuisce alla Provincia funzioni proprie nel settore dell'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali;

Riconosciuta l'opportunità e la convenienza di attivare adeguate forme di cooperazione che consentano agli enti della Provincia di Forlì-Cesena appartenenti al Comparto Regioni autonomie locali e alle loro associazioni di acquisire il personale a tempo determinato e indeterminato mediante svolgimento di concorsi unici per più amministrazioni, ovvero attraverso l'utilizzazione di graduatorie concorsuali vigenti presso l'Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena;

Considerato che con la presente convenzione s'intendono perseguire i seguenti principali obiettivi:

- innescare meccanismi di collaborazione istituzionale e promuovere l'instaurarsi di rapporti sinergici nell'esercizio della funzione di reperimento delle risorse umane miranti a ridurre i costi e a migliorare la qualità del servizio;
- realizzare economie di atti amministrativi e delle procedure concorsuali;
- ridurre i tempi occorrenti per la copertura, anche a tempo determinato, dei posti vacanti;
- offrire ai candidati possibilità d'impiego più ampie attraverso la partecipazione ad un'unica selezione;

Tutto ciò premesso, la Provincia di Forlì-Cesena, i Comuni e le loro associazioni e gli altri enti firmatari

CONVENGO

1) Finalità

La presente convenzione si propone di conseguire le finalità specificate in premessa, qui integralmente richiamate.

2) Utilizzazione delle graduatorie concorsuali della Provincia di Forlì-Cesena.

Gli enti convenzionati possono utilizzare le graduatorie concorsuali vigenti presso la Provincia di Forlì-Cesena per la copertura di posti d'organico vacanti, o che si renderanno vacanti, di pari categoria ed uguale o analogo profilo professionale, con esclusione dei posti istituiti o trasformati successivamente, nonché per assunzioni a tempo determinato.

Ciascun ente provvederà direttamente alla chiamata degli aventi titolo secondo l'ordine della graduatoria previa comunicazione al Servizio Risorse Umane e Organizzazione della Provincia di Forlì-Cesena che provvederà ad aggiornare le graduatorie stesse a seguito delle assunzioni effettuate.

I candidati inseriti nelle graduatorie provinciali vigenti alla data di sottoscrizione della presente potranno rifiutare l'offerta di assunzione senza perdere la propria posizione in caso di chiamate successive da parte della Provincia o di altri enti convenzionati.

3) Espletamento concorsi unici.

La Provincia di Forlì-Cesena è delegata ad espletare concorsi unici per la copertura di posti per i quali gli enti firmatari ritengano utile avvalersi della forma di cooperazione disciplinata dalla presente convenzione.

Con gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa espressa accettazione delle norme concorsuali vigenti presso l'Ente delegato, gli Enti convenzionati possono:

- a) richiedere alla Provincia di espletare una determinata procedura concorsuale;
- b) aderire ad una procedura concorsuale avviata autonomamente dalla Provincia.

Nelle ipotesi di cui ai punti a) e b) gli enti convenzionati si impegnano ad utilizzare le graduatorie, in caso di necessità, per il periodo della loro validità.

Gli Enti che non hanno promosso la procedura concorsuale unica o aderito alla stessa fin dall'inizio hanno facoltà di provvedere autonomamente all'espletamento delle proprie selezioni. Gli Enti possono aderire successivamente soltanto nel caso in cui al momento dell'indizione della procedura unica avessero una propria graduatoria concorsuale in corso di validità.

E' fatta salva comunque la facoltà per gli Enti di utilizzare le graduatorie provinciali per assunzioni a tempo determinato.

All'ente delegato compete:

- ◆ l'approvazione del bando di concorso e la sua pubblicazione e diffusione;
- ◆ la nomina della Commissione Esaminatrice;
- ◆ l'ammissione o esclusione dei candidati;
- ◆ l'approvazione della graduatoria finale di merito;
- ◆ la gestione dei rapporti con i partecipanti al concorso (regolarizzazione delle domande, contenzioso, restituzione di eventuale documentazione, rilascio di attestazione e certificati, ecc.);
- ◆ la gestione delle attività connesse all'assunzione dei vincitori del concorso con riferimento ai posti per i quali è stato inizialmente bandito, in accordo con gli enti destinatari delle stesse assunzioni.

Il bando del concorso unico dovrà specificare, fra l'altro:

- il numero dei posti messi a concorso da ogni singolo ente promotore e gli specifici profili professionali, nonché gli enti aderenti e quelli convenzionati che potranno discrezionalmente decidere di attingere dalla graduatoria;
- le modalità di scelta della sede da parte dei vincitori;
- la facoltà di rinuncia all'assunzione, nonché i limiti e le conseguenze dell'esercizio di tale facoltà;
- la possibilità di utilizzo della graduatoria anche per assunzioni a tempo determinato e a part-time.

4) Utilizzo delle graduatorie uniche.

In caso di chiamate contestuali da parte di più enti i candidati classificati in posizione utile nella graduatoria saranno invitati a scegliere la sede di destinazione secondo l'ordine della graduatoria.

Gli idonei hanno facoltà di rinunciare ad una sede non gradita dandone comunicazione scritta entro 3 giorni dal ricevimento dell'invito a presentare la documentazione prescritta dalle norme regolanti l'accesso.

Tale facoltà può essere esercitata per un massimo di due volte senza perdere la posizione in graduatoria in caso di successive chiamate.

Alla terza rinuncia il candidato è collocato all'ultimo posto della graduatoria e in caso di ulteriore rinuncia si procederà alla sua esclusione per le successive assunzioni a tempo indeterminato.

5) Consultazione degli enti.

Gli enti comunicano al Servizio Risorse Umane e Organizzazione della Provincia i rispettivi referenti per le comunicazioni e i rapporti connessi con la presente convenzione.

In sede di prima applicazione i rappresentanti designati da ciascun ente definiscono le forme di consultazione reciproca e gli altri dettagli operativi necessari all'attivazione del presente accordo attraverso un apposito disciplinare che gli enti s'impegnano ad approvare quale direttiva per l'attività gestionale di competenza di funzionari e dirigenti.

6) Ripartizione degli oneri.

Quale partecipazione alle spese generali connesse alla gestione della presente convenzione ciascun ente versa alla Provincia un importo annuo di £ 200.000.

Il costo delle procedure concorsuali avviate dalla Provincia per la copertura di propri posti è a totale carico della Provincia stessa.

Qualora la procedura concorsuale venga avviata su richiesta di uno o più Enti la Provincia stabilisce la spesa complessiva e il piano di riparto fra gli enti secondo i seguenti criteri:

- 50% della spesa a carico della Provincia;
- 50% a carico dell'Ente o degli Enti promotori in proporzione ai posti messi a concorso.

Gli enti convenzionati che non hanno promosso la procedura versano alla Provincia un importo di € 500.000 per ogni assunzione a tempo indeterminato e di € 100.000 per ogni assunzione a tempo determinato.

7) Adesioni successive.

Gli enti del Comparto Regioni-Autonomie locali della Provincia di Forlì-Cesena possono aderire alla presente convenzione anche successivamente alla data di prima sottoscrizione adottando l'atto previsto dai rispettivi ordinamenti, previo assenso dell'Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena.

8) Durata.

La presente convenzione ha validità quinquennale con decorrenza dalla sua sottoscrizione.

Ciascun Ente può recedere previa comunicazione alla Provincia con preavviso di mesi 3.

Forlì, _____

Letto, confermato e sottoscritto:

- Provincia di Forlì - Cesena _____
- Comunità Montana Forlivese _____
- Comunità Montana Cesenate _____
- Comune di Bertinoro _____
- Comune di Castrocaro _____
- Comune di Cesenatico _____
- Comune di Civitella _____
- Comune di Forlimpopoli _____

